



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

ORDINANZA N. 37 GENERALE del 28-05-2021

Oggetto: CHIUSURA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DI UN TRATTO STRADALE DI VIA SALSÌ, DAL CIVICO 30 AL CIVICO 41, DAL 31.05.2021 AL 04.06.2021 PER LAVORI DI ASFALTATURA.

Dato atto che la ditta ECOVIE srl provvederà alla manutenzione straordinaria di alcune strade comunali, come da determinazione di aggiudicazione del Responsabile del Servizio n.205 del 03.05.2021, tra le cui operazioni è prevista l'asfaltatura di un tratto di via Salsi;

Vista la richiesta pervenuta al prot. 10885 in data 25.05.2021 con la quale la ditta ECOVIE srl chiedeva la chiusura al traffico veicolare sulla strada comunale di via Salsi, nel tratto compreso tra in civico 30 e il civico 41, dal 31.05.2021 al 04.06.2021 dalle ore 08.00 alle ore 18.00, in quanto interessata da lavori di asfaltatura;

Sentito in merito il Comando di Polizia Locale;

Visto l'art. 7 del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo codice della strada) e il D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 (regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto, con ogni urgenza e senza alcun indugio;

Visto il Dlgs. 18 agosto 2000 n° 267 ed in particolare l'art.107;

ORDINA

per i motivi citati in premessa e che s'intendono qui richiamati **la chiusura alla circolazione veicolare in ambo i sensi di marcia, lungo la via Salsi, nel tratto compreso tra in civico 30 e il civico 41, dal 31.05.2021 al 04.06.2021 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 di ciascun giorno (esclusi i giorni festivi)** e comunque fino a completamento dei lavori, ad esclusione dei residenti, frontisti, mezzi di soccorso, mezzi di servizio scuolabus e di trasporto pubblico, di raccolta rifiuti domestici;

Dalle ore 18:00 alle ore 08:00, la circolazione dovrà svolgersi regolarmente e la strada dovrà essere messa in condizioni di sicurezza per l'utenza;

IL DIVIETO DI SOSTA PENA LA RIMOZIONE COATTA dei veicoli, ambo i lati di via Salsi, nel tratto compreso tra in civico 30 e il civico 41, per lavori di asfaltatura;

Di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

Al personale del Comando di Polizia Locale e degli altri Agenti della Forza Pubblica, di provvedere alla vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Dovranno essere rispettate le norme del DLgs. 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada -, in particolare quelle di cui all' articolo 21, nonché quelle del relativo Regolamento di esecuzione di cui agli articoli dal 30 al 43; in particolare si prescrive quanto sotto descritto:

- dovrà essere garantita l'accessibilità a mezzi pubblici, ad eventuali attività commerciali e frontisti presenti nel tratto oggetto dei lavori;
- venga apposta la segnaletica prevista dal Codice della Strada al fine di regolamentare il senso unico alternato;
- tutta la segnaletica inerente obblighi divieti e limitazioni dovrà essere apposta almeno 48 ore prima della sua efficacia, e che di tale apposizione venga data immediata comunicazione all'Area Tecnica Settore LL.PP. e al Comando di Polizia Locale del Comune di Musile di Piave. Si ricorda che in caso di mancata installazione della segnaletica prescritta almeno 48 ore prima della sua validità, non potranno essere presi provvedimenti ai sensi del C.d.S.;
- il cantiere, ovvero la zona dei lavori, sia opportunamente delimitata a norma di legge, e che sia ben visibile sia nelle ore diurne che notturne;
- i lavori in corso vengano debitamente segnalati al traffico veicolare e ai pedoni, garantendo a questi ultimi il transito in sicurezza, creando all'occorrenza percorsi idonei;
- per la presenza dei veicoli operativi fermi, o in movimento sulla strada, vengano rispettate, oltre alle norme del C.d.S., in particolare quelle di cui all'articolo 38 (veicoli operativi) del regolamento di esecuzione del codice della strada;
- ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., coloro che operano in prossimità della delimitazione del cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, siano visibili, sia di giorno che di notte, mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti;
- dovrà essere sempre garantita la possibilità di transito ai veicoli dei residenti e ai mezzi di soccorso, lasciando lo spazio sufficiente, o garantendo la celere rimozione degli ostacoli al passaggio dei veicoli di soccorso;
- al termine di ogni giornata lavorativa venga ripristinata adeguatamente la sede stradale per permettere la normale viabilità;
- al termine dei lavori venga ripristinata la normale viabilità e la segnaletica.

La circolazione del traffico autorizzato dovrà essere garantita in sicurezza direttamente dalla ditta ECOVIE srl tramite:

- l'apposizione a suo carico della necessaria segnaletica stradale (lavori in corso,

senso unico alternato, ecc....), secondo quanto previsto dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;

-l'utilizzo di personale a terra (movieri) ovvero di adeguato impianto semaforico quando necessario.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del DLgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali appositi, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992;

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Ufficio Tecnico;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada;

DISPONE

Che la ditta ECOVIE srl è responsabile per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi all'interno dell'area d'intervento in oggetto durante l'orario di lavoro, sollevando altresì l'Amministrazione Comunale da ogni onere e/o responsabilità in merito;

Che la ditta ECOVIE srl provveda a dare preventiva informazione dei lavori e dei conseguenti divieti ai residenti di via Salsi;

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

-alla ditta ECOVIE srl con sede in via M. Polo n.25 a Albignasego (PD);

-al Comando di Polizia Locale; al Servizio Scuola del Comune di Musile di Piave; ai Carabinieri di San Donà di Piave; all'Ospedale Civile di San Donà di Piave; ai Vigili del Fuoco; a VERITAS; ad ATVO.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio comunale e ne sia comunque data pubblicità alla cittadinanza

Dalla Residenza Municipale, 28.05.2021

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA TECNICA**
arch. Agostino Furlanetto